BCA Banca
GRUPPO BANCARIO IBL BANCA

POLICY IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

INDICE

INDICE **2**
A. PREMESSA **3**
1. SCOPO DEL DOCUMENTO 3
2. APPLICABILITÀ 3
3. RIFERIMENTI 3
3.1 RIFERIMENTI ESTERNI 4
3.2 RIFERIMENTI INTERNI 4
4. GLOSSARIO 4
5. AGGIORNAMENTI 4
6. LIVELLO GERARCHICO 4
A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO **5**
B. RUOLI E RESPONSABILITÀ **6**
B. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE **7**
1. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI D'INTERESSE 7
1.1 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 7
1.2 CONFLITTI DI INTERESSE DETERMINATI DA INCENTIVI, POLITICHE DI REMUNERAZIONE E STRUTTURE DI INCENTIVAZIONE 9
1.3 CONFLITTI DI INTERESSE NELLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI 9
2. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE 9
3. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE 11
4. REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE 11
5. REVISIONE DELLA POLICY 12
C. ALLEGATI **13**
1. MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSI POTENZIALI 13

A. PREMESSA

1. Scopo del documento

La presente Policy descrive le linee guida adottate da Banca Credito Attivo S.p.A. (di seguito anche "BCA Banca" o la "Banca") per la prevenzione e la gestione delle situazioni che, nella prestazione di servizi di investimento alla clientela e servizi accessori possono dar origine a conflitti di interesse.

La disciplina di riferimento contenuta nella Direttiva MiFID II riconosce che, a causa dell'intensificarsi delle attività degli intermediari, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e impossibili da eliminare a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare una politica aziendale in cui individuare le disposizioni organizzative e amministrative volte ad evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

A tal fine, l'art. 23 della direttiva 2014/65/UE (prescrizione ripresa all'interno dell'art. 34 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565) richiede agli intermediari di elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'intermediario stesso nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). In particolare, la suddetta normativa europea prevede che nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori l'Intermediario deve elaborare una politica di gestione dei conflitti di interesse che:

- individui le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;
- definisca le procedure da seguire e le misure da adottare per gestire tali conflitti.

L'obiettivo del seguente documento è dunque quello di disciplinare i seguenti aspetti:

- mappatura delle tipologie di conflitti di interesse rilevanti per la Banca;
- modalità di gestione dei conflitti di interesse evidenziati;
- obblighi di informativa sui conflitti di interesse;
- modalità di tenuta del Registro dei conflitti di interesse che sorgono in concreto nel corso dell'operatività della Banca;
- regole di aggiornamento della Policy.

Per quanto riguarda la gestione dei conflitti di interesse connessi alla distribuzione di prodotti IBIPs si rimanda alla *Politica di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse – attività di distribuzione assicurativa* vigente.

2. Applicabilità

Le indicazioni contenute all'interno della presente Policy sono applicabili a BCA Banca previa approvazione del documento da parte del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche agli allegati della presente Policy possono essere approvate dall'Amministratore Delegato.

3. Riferimenti

Vengono di seguito indicati i principali riferimenti della presente Policy alla legge e in generale a disposizioni normative (riferimenti esterni) e a normativa interna della Banca (riferimenti interni).

3.1 Riferimenti esterni

Provvedimento	Descrizione
DIRETTIVA 2014/65/UE	Relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/565	Integra la direttiva 2014/65/UE del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva

3.2 Riferimenti interni

Documento	Descrizione
[1]	Policy Product Governance dei prodotti finanziari
[2]	Policy in materia di Gestione degli Incentivi
[3]	Politiche di Remunerazione del Gruppo IBL
[4]	Policy di gestione delle Operazioni Personali

4. Glossario

Termine/acronimo	Descrizione
Consulenza In Materia Di Investimenti	Prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari
Servizi E Attività Di Investimento	Servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, del testo unico, e di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso testo unico;
Servizi Accessori	Servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del testo unico, nonché i servizi di cui alla sezione B della tabella allegata allo stesso testo unico
Retribuzione	Ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti

5. Aggiornamenti

Versione	Data	Descrizione delle Modifiche
1.0	**29/12/2017**	Nascita del documento
2.0	**29/06/2020**	Aggiornamento del documento
3.0	**06/02/2024**	Revisione integrale a seguito dell'ingresso nel Gruppo IBL Banca

6. Livello Gerarchico

Livello	Descrizione
III Livello	Policy

A. MODALITA' DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

SOCIETÀ EMITTENTE	BANCA CREDITO ATTIVO S.P.A.
TITOLO	POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
IDENTIFICAZIONE DEL DOCUMENTO	BCA_ POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE
TIPOLOGIA DEL DOCUMENTO	POLICY
PERIMETRO DI APPLICABILITÀ	BCA BANCA
REDATTORE	AREA ICT E ORGANIZZAZIONE
CONTRIBUTORE	PRIVATE E SERVIZI DI INVESTIMENTO
VALIDATORE[1]	FUNZIONE COMPLIANCE E ANTIRICICLAGGIO
APPROVATORE	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

[1] Per "validatore" si intendono le Funzioni di controllo di II livello indicate che svolgono le verifiche *ex ante* come disciplinato all'interno del Regolamento SNI.

B. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Di seguito si riporta l'elenco delle principali Unità Organizzative/Organi della Banca a vario titolo coinvolte nel processo prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.

- **Consiglio di Amministrazione**
  - approva la presente Policy e i suoi successivi aggiornamenti.

- **Amministratore Delegato**:
  - sottopone al CdA per l'approvazione la presente Policy e i successivi aggiornamenti, ad eccezione della modifica agli allegati che approva direttamente;
  - assicura l'applicazione della presente Policy e delle linee guida in essa contenute.

- **Funzione Private e Servizi di Investimento, per il tramite dell'Unità Servizi di Investimento**:
  - predispone ed aggiorna la *Mappatura* delle tipologie dei conflitti d'interesse;
  - manutiene il *Registro dei conflitti di interesse*.

- **Funzione Compliance e Antiriciclaggio, per il tramite dell'Unità Conformità alle Norme**:
  - verifica che le procedure adottate in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse assicurino il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
  - valida la *Mappatura* dei conflitti di interesse al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni regolamentari.

B. INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1. Mappatura delle tipologie dei conflitti d'interesse

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti di interesse, la Banca identifica tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato a causa del perseguimento, da parte della Banca, di una finalità diversa e ulteriore rispetto al servizio prestato, legato a un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio da parte della Banca, di un soggetto rilevante o di una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa.

1.1 Conflitti di interesse determinati dallo svolgimento di servizi e attività di investimento

Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, la Banca ritiene che possano sorgere conflitti di interesse al momento della prestazione di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione degli stessi, per lo meno nelle situazioni in cui la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa:

a) realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;

b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;

c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;

d) svolgano la stessa attività del cliente;

e) ricevano o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Per la disciplina relativa alla gestione degli incentivi si rimanda alla *Policy di Gestione degli Incentivi* vigente.

Il personale della Banca preposto alla prestazione dei servizi di investimento o servizi accessori alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative nelle quali la Banca è organizzata, è tenuto, per quanto di competenza, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa e i propri clienti, ovvero tra clienti stessi, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di questi ultimi.

BCA Banca individua i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

a) tipologia di servizio di investimento prestato;

b) tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio;

c) unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento o il servizio accessorio oggetto di analisi, secondo quanto previsto dalle regole interne;

d) modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

La combinazione dei suddetti parametri costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla base delle informazioni disponibili al

momento della mappatura è opportuno sia rilevata nella presente Policy essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate alla gestione.

Si ritiene che possano verificarsi potenziali conflitti di interesse ogniqualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali la Banca un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con la stessa presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate o partecipate dalla Banca ovvero partecipanti nella Banca, purché l'affidamento loro concesso o le partecipazioni risultino rilevanti;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari;
- collocate con acquisto a fermo o a garanzia.

I servizi di investimento da considerare nel perimetro di analisi sono:

- ricezione e trasmissione di ordini[2] (art. 1, comma 5, lett. e) del D.lgs n.58/1998, di seguito anche TUF), servizio in cui la Banca riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di titoli e lo trasmette ad altro intermediario per l'esecuzione;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente (art. 1, comma 5, lett. c-bis) del TUF), inteso come distribuzione di strumenti finanziari, nell'ambito di un'offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l'emittente (o l'offerente). In particolare, quando il collocamento avviene senza assunzione a fermo o assunzione di garanzia, la Banca assume solo l'obbligo di ricercare presso il pubblico i soggetti interessati all'acquisto degli strumenti finanziari da collocare;
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti[3] (art. 1, comma 5, lett. b) del TUF) con cui si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi dalla banca al momento della loro emissione[4];

---

[2] Data autorizzazione: 03-01-2018.

[3] La Banca, pur essendo autorizzata al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti dal 1° novembre 2007, non presta tale servizio.

[4] Cfr. Articolo 1 comma 5-septies del TUF.

- consulenza in materia di investimenti[5] (art. 1, comma 5, lett. f) del TUF) con cui si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari[6].

Sono, altresì, considerati nel perimetro di analisi i servizi accessori.

I potenziali conflitti di interesse che possono insorgere tra la Banca e il cliente vengono identificati, per ogni tipo di servizio e di strumento finanziario offerto dalla Banca, all'interno della "**Mappatura dei conflitti di interesse**" allegata alla presente Policy, predisposta da parte della Funzione Private e Servizi di Investimento e validata dalla Funzione Compliance e Antiriciclaggio.

1.2 Conflitti di interesse determinati da incentivi, politiche di remunerazione e strutture di incentivazione

La Banca predispone misure adeguate a prevenire e gestire i conflitti di interesse determinati dalla percezione di incentivi corrisposti da soggetti terzi o connessi alle politiche e prassi di remunerazione dei soggetti rilevanti.

Con riguardo alle politiche e prassi di remunerazione, la Banca adotta nei confronti dei soggetti rilevanti che hanno un impatto diretto o indiretto sui servizi di investimento o servizi accessori prestati o sulla condotta aziendale, strutture retributive e metodologie di valutazione delle loro prestazioni compatibili con il dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

La retribuzione e gli analoghi incentivi di cui godono tali soggetti non determinano conflitti di interesse che possano indurli a favorire i propri interessi o gli interessi della Banca a potenziale discapito di quelli dei clienti. In particolare, la Banca non incentiva il personale a raccomandare ai clienti al dettaglio un determinato strumento finanziario, se ne può essere offerto uno differente, più adatto alle loro esigenze.

1.3 Conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti assicurativi

Con riferimento ai conflitti di interesse che possono generarsi nell'ambito dell'attività di distribuzione assicurativa si rimanda alla *Policy di Gruppo in materia di gestione dei conflitti di interesse – attività di distribuzione assicurativa* vigente.

2. Gestione dei conflitti di interesse

La Banca, al fine di individuare le misure organizzative ed amministrative da intraprendere per la gestione dei conflitti suscettibili di arrecare un pregiudizio al cliente in corrispondenza dei servizi di investimento e accessori erogati, considera i seguenti fattori:

- la rilevanza del rischio di ledere gli interessi della clientela;
- il "costo aziendale" delle soluzioni organizzative definite;
- la dimensione e la complessità dell'attività svolta dalla Banca.

---

[5] La Banca, pur essendo autorizzata alla consulenza in materia di investimento dal 1° novembre 2007, presta il servizio esclusivamente in connessione con altri servizi. La Banca non è tenuta a monitorare l'andamento degli investimenti del cliente e fornisce consulenza (base) in materia di investimenti solo in occasione dell'incontro con l'investitore presso gli sportelli.

[6] Cfr. Articolo 1 comma 5-septies del TUF.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività confliggenti, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni e alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

a) l'adozione di un Codice Etico di Gruppo, volto ad illustrare i principi basilari cui devono conformarsi nella loro attività quotidiana, tutti coloro che operano nel Gruppo e per il Gruppo nonché i doveri e le responsabilità che esso assume nei confronti di tutti i soggetti con i quali entra in relazione;

b) soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

c) soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;

d) procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;

e) procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;

f) procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso;

g) un'apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su prodotti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;

h) misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui la Banca o i soggetti rilevanti che vi operano, o chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente, svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;

i) misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse;

j) un sistema retributivo che non prevede connessioni dirette tra le retribuzioni dei soggetti che svolgono le attività in conflitto.

Si sottolinea che, ai fini dell'individuazione delle misure di gestione dei conflitti, non è fatta alcuna distinzione in base alla qualifica della clientela (clientela al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate) e le soluzioni definite sono adottate nei confronti della generalità dei clienti.

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo;
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

3. Informativa sui conflitti di interesse

La Banca, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi dei propri clienti non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere ai predetti sia evitato, informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Tale comunicazione deve essere resa tramite supporto durevole e avere un grado di dettaglio sufficiente a consentire al cliente, considerate le sue caratteristiche, di assumere una decisione consapevole sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse. In particolare, la comunicazione:

a) indica chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente;
b) comprende una descrizione specifica dei conflitti di interesse che insorgono nella prestazione di servizi di investimento e/o di servizi accessori, tenendo in considerazione la natura del cliente al quale è diretta la comunicazione, la quale spiega in modo sufficientemente dettagliato:
    - la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse;
    - i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
    - le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata in relazione al servizio di investimento o al servizio accessorio nel cui contesto insorgono i conflitti di interesse.

Quanto sopra premesso, la Banca rende la comunicazione alla clientela:

a) inserendo all'interno dell'Informativa pre-contrattuale consegnata al cliente preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento ovvero in allegato alla stessa una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse;
b) preliminarmente all'esecuzione di ogni operazione che genera un conflitto di interessi, consegnando al cliente una apposita comunicazione (resa in forma scritta su supporto durevole). Tale informativa non costituisce un'autorizzazione a procedere, bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

La Banca acquisisce una firma del cliente per presa visione e accettazione del contenuto della comunicazione mediante apposita:

a) sottoscrizione apposta in calce all'Informativa precontrattuale ovvero al contratto per la prestazione dei servizi di investimento;
b) sottoscrizione ovvero accettazione resa sul supporto durevole che reca la comunicazione preliminare all'esecuzione dell'operazione (es. modulo di pre-ordine).

4. Registro dei conflitti di interesse

Alla luce di quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento Delegato, la Banca ha istituito un Registro integrato nella procedura informatica SIB2000 (cd. *"Registro dei conflitti di interesse"*) che consente di monitorare le operazioni per le quali si configura un conflitto di interesse connesso all'erogazione dei servizi di investimento.

Nello specifico, nel Registro la Banca censisce tutte le situazioni in cui sia verificato o si stia verificando un conflitto di interesse che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti; in particolare, il Registro istituito dalla Banca contiene almeno le seguenti informazioni:

- il nominativo del cliente e l'identificativo del dossier titoli di riferimento interessato dall'operazione;

- il numero d'ordine dell'operazione;
- la data e l'ora dell'operazione;
- la descrizione dell'operazione che ha dato origine al conflitto, comprese le informazioni relative a quantità, prezzo e controvalore;
- il nominativo dell'operatore che ha ricevuto l'ordine e l'identificativo del relativo terminale.

La Funzione Private e Servizi di Investimento, per il tramite dell'Unità Servizi di Investimento, ha la responsabilità della tenuta ed aggiornamento – su base regolare - del Registro; la Funzione, con cadenza almeno annuale, informa il Consiglio di Amministrazione - in occasione della presentazione della *Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi di investimento* - sulla tenuta del Registro, illustrando le situazioni per le quali sono sorte o possono sorgere conflitti di interessi.

5. Revisione della Policy

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, il contenuto della presente Policy – e di conseguenza l'informativa standard nei confronti della Clientela – è rivista almeno annualmente in assenza di modifiche rilevanti.

Il presente documento deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

C. Allegati

1. Mappatura dei conflitti di interessi potenziali

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto d'interesse ogniqualvolta: 1) il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi;	b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) esistenza di un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	La Banca assicura il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini mediante: - adozione del Regolamento delle Filiali che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - formalizzazione delle regole di gestione degli ordini nella *Policy di esecuzione e trasmissione ordini*; - storicizzazione delle informazioni relative all'inserimento dell'ordine da parte delle procedure informatiche per verificare il rispetto della priorità di inserimento/ricezione degli ordini, secondo quanto previsto nella Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini; - ricezione automatica delle proposte di negoziazione inviate da controparti bancarie all'interno del Dipartimentale titoli.
	2) la Banca esegua l'ordine di un cliente con contropartita il portafoglio di proprietà, anziché trasmettere l'ordine ad un individuato broker terzo, realizzando un guadagno o evitando una perdita finanziaria a spese del cliente, avendo inoltre nel risultato dell'operazione un interesse distinto dallo stesso;	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	Adozione del Regolamento delle Filiali che definisce le regole e i principi generali che la Banca adotta nei confronti della clientela, per la prestazione dei servizi di investimento, in conformità alla normativa vigente; - formalizzazione della strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini dei clienti nell'ambito della *Policy dii esecuzione e trasmissione ordini*, nella quale è indicata per ciascuna tipologia di strumento finanziario

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
				trattato, il servizio di investimento prestato e le sedi di esecuzione/broker contemplate/i.
	3) nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo	Tutte le tipologie di strumento finanziario offerte alla clientela tramite il servizio di ricezione e trasmissione di ordini	Vedi misure di gestione adottate nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.
COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE	1) Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo nè assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto: - potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione; - gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento; - trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto; - trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio	Misure di gestione adottate: - la Banca informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti di interesse affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano; - nel caso di percezione di incentivi da parte dell'emittente ovvero nel caso di rapporti di fornitura, partecipazioni o affari con l'emittente, la Banca definisce nella propria *Policy di Gestione degli incentivi* la tipologia di incentivi ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure.	La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta i seguenti provvedimenti organizzativi ed operativi: - definizione a livello di contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento dell'obbligo di fornire consulenza per operazioni aventi ad oggetto determinate categorie di strumenti finanziari; - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento; - la consulenza in materia di investimenti è: prestata unicamente da: personale autorizzato e chiaramente individuato; basata su un predefinito set di informazioni necessarie per una corretta profilazione della clientela; - informativa al cliente sulla natura delle raccomandazioni fornite nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza); - definizione nella *Policy di Gestione degli incentivi* ammissibili percepiti da terzi, e relativi obblighi di disclosure - consegna al cliente di apposita dichiarazione di adeguatezza, opportunamente sottoscritta.

Tipologia di servizio di investimento	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia normativa dei conflitti di interesse (ai sensi dell'art. 33 del Regolamento Delegato 2017/565/UE)	Tipologia di strumenti finanziari	Modalità di gestione
			- indipendenza del sistema retributivo degli operatori di front office rispetto alle performance conseguite dalla Banca nell'ambito del servizio di collocamento.	